Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 5 febbraio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

dell'amministrazione metrica

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUPBBLICA 5 dicembre 1978, n. 922.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Centro internazionale ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari », in Messina.

N. 922. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Centro internazionale ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari », in Messina.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1979
Registro n. 3 Giustizia, foglio n. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978.

Finanziamento dei regolamenti comunitari n. 1163/76 e n. 2034/76 sulla concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento di funzioni statali alle Regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863 sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visti i regolamenti comunitari n. 1163/76 approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 17 maggio 1976, e n. 2034/76 approvato dalla commissione delle Comunità europee il 17 agosto 1976, sulla concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura;

Ritenuto che occorre determinare, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della citata legge 3 ottobre 1977, n. 863, l'onere relativo alla concessione del premio di riconversione, di cui al comma precedente, previsto dai citati regolamenti comunitari n. 1163, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 17 maggio 1976, e n. 2034, approvato dalla commissione delle Comunità europee il 17 agosto 1976;

Considerato che il predetto onere può calcolarsi in complessive lire 30 miliardi per gli esercizi finanziari 1978 e 1979;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma come sopra indicata in lire 30 miliardi dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863, denominato « Ministero del tesoro - somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto che alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei premi provvedono, con l'osservanza delle norme recate dai regolamenti comunitari indicati nei precedenti commi, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti comunitari n. 1163/76 del 17 maggio 1976 e n. 2034/76 del 17 agosto 1976 di cui alle premesse, concernenti la concessione di un premio di riconversione

nel settore della viticoltura per le campagne 1976-77, 1977-78 e 1978-79, la spesa è determinata nella misura di L. 30.000.000.000.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 30 miliardi, di cui al precedente articolo, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma » ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nella misura di L. 25.250.000.000 per l'anno 1978 e di L. 4.750.000.000 per l'anno 1979.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante ordinativi diretti, porrà a disposizione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano i fondi occorrenti al pagamento dei premi concessi, sulla base dei relativi rendiconti che saranno trasmessi a cura delle predette regioni e province autonome.

Art. 4.

Gli elenchi dei beneficiari di cui al presente decreto, corredati delle date di avvenuta estirpazione e delle somme ricevute sono resi pubblici dalle singole regioni e province autonome interessate, alle quali spetta anche di adottare le misure necessarie al recupero delle somme versate, qualora i destinatari dei premi contravvengano agli impegni di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1163 del 17 maggio 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1979
Registro n. 461 *Esteri, foglio n.* 96

(994)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Tolve.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tolve, al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1978.

Ed invero, nella seduta del 28 marzo 1978, il consiglio comunale approvava il predetto documento contabile ma la relativa deliberazione veniva annullata per illegittimità dal competente comitato regionale di controllo.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43, la predetta sezione regionale di controllo, con provvedimento in data 13 settembre 1978, comunicato a tutti i consiglieri, convocava il citato consiglio comunale per il giorno 23 settembre 1978 per provvedere al suddetto adempimento entro un termine massimo di dieci giorni, decorrenti dalla data della convocazione, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 29 settembre 1978 il consiglio comunale approvava il bilancio 1978 però la relativa deliberazione veniva, ancora una volta, annullata per illegittimità dalla sezione di controllo di Potenza.

Conseguentemente, la medesima sezione di controllo, con provvedimento n. 17560 dell'8 novembre 1978, nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 83 del 24 novembre 1978, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella precie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 del 1969, prorogati in base all'art. 1 della citata legge n. 43 del 27 febbraio 1978, entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tolve (Potenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Rocco Manzi.

Roma, addì 22 gennaio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Tolve (Potenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tolve (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Rocco Manzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1979

PERTINI

ROGNONI

(926)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1978.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto per l'anno finanziario 1979.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 73 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che istituisce la Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto e stabilisce che per il bilancio, l'amministrazione ed il servizio di cassa si applicano le norme previste dall'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Considerato che il bilancio di previsione della Cassa medesima deve essere approvato dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quello delle finanze e che detta facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposto con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa per il soccorso e la assistenza alle vittime del delitto per l'anno finanziario 1979 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

entrate previste . . . . L. 700.600.000
spese previste . . . . » 700.600.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELLA CASSA PER IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL DELITTO PER L'ANNO FINANZIARIO 1979

ARTICOLI — Numero dell'anno finanziario 1978	Numero dell'anno finanziario 1979	DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1978	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1979
		ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*			
102	102	Lasciti, donazioni ed altre contribuzioni	*per memoria*	»	*per memoria*
103	103	Differenze fra mercedi e remunerazioni corrisposte ai condannati	700.600.000	»	700.600.000
			700.600.000	»	700.600.000
		CATEGORIA III. — *Redditi*			
110	110	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		ENTRATE CORRENTI			
		Categoria II. — Trasferimenti	700.600.000	»	700.600.000
		Categoria III. — Redditi	»	»	»
			700.600.000	»	700.600.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA CASSA PER IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL DELITTO PER L'ANNO FINANZIARIO 1979

ARTICOLI			COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1978	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1979
Numero dell'anno finanziario 1978	Numero dell'anno finanziario 1979	DENOMINAZIONE			
		SPESE CORRENTI			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*			
104	104	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	500.000	»	500.000
105	105	Spese casuali	100.000	»	100.000
			600.000	»	600.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*			
107	107	Assegnazione ai consigli di aiuto sociale	700.000.000	»	700.000.000
		RIASSUNTO			
		SPESE CORRENTI			
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi	600.000	»	600.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	700.000.000	»	700.000.000
			700.600.000	»	700.600.000

(851)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1978.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1979.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1979 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

entrate previste . . . L. 1.742.000.000
spese previste . . . . » 1.742.000.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 settembre 1978

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1979

ARTICOLI			COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1978	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1979
Numero dell'anno finanziario 1978	Numero dell'anno finanziario 1979	DENOMINAZIONE			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. — VENDITA DI BENI E SERVIZI			
101	101	Vendita dei corpi di reato	15.000.000	»	15.000.000
		Categoria II. — TRASFERIMENTI			
103	103	Proventi delle manifatture carcerarie	500.000.000	»	500.000.000
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	230.000.000	»	230.000.000
105	105	Versamenti per grazia	30.000.000	»	30.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	12.000.000	»	12.000.000
108	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	5.500.000	»	5.500.000
			777.500.000	»	777.500.000
		Categoria III. — REDDITI			
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	30.000.000	»	30.000.000
		Categoria IV. — POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE			
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	900.000.000	»	900.000.000
		Categoria V. — SOMME NON ATTRIBUIBILI			
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. — PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA			
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	19.500.000	»	19.500.000
507	504	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica . .	*per memoria*	»	*per memoria*
			19.500.000	»	19.500.000
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. — Vendita di beni e servizi	15.000.000	»	15.000.000
		Categoria II. — Trasferimenti	777.500.000	»	777.500.000
		Categoria III. — Redditi	30.000.000	»	30.000.000
		Categoria IV. — Poste compensative delle spese	900.000.000	»	900.000.000
		Categoria V. — Somme non attribuibili	»	»	»
		Totale del titolo I. . . .	1.722.500.000	»	1.722.500.000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. — Prelevamenti dai fondi di riserva	19.500.000	»	19.500.000
		Totale del titolo II . . .	19.500.000	»	19.500.000
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	1.722.500.000	»	1.722.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.500.000	»	19.500.000
			1.742.000.000	»	1.742.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1979

Numero dell'anno finanziario 1978	Numero dell'anno finanziario 1979	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1978	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1979
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		Categoria III. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	300.000	»	300.000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000
			425.000	»	425.000
		Categoria IV. — TRASFERIMENTI			
106	106	Assegnazione ai consigli di aiuto sociale	841.000.000	»	841.000.000
		Categoria VI. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE			
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita dei corpi di reato	500.000	»	500.000
111	111	Restituzione di depositi	900.000.000	»	900.000.000
			900.500.000	»	900.500.000
		Categoria VIII. — SOMME NON ATTRIBUIBILI			
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			75.000	»	75.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		Categoria IX. — COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI			
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI			
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi	425.000	»	425.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	841.000.000	»	841.000.000
		Categoria VI. — Poste correttive e compensative delle entrate	900.500.000	»	900.500.000
		Categoria VIII. — Somme non attribuibili	75.000	»	75.000
		Totale del titolo I . . .	1.742.000.000	»	1.742.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria IX. — Costituzione di capitali fissi	»	»	»
		Totale del titolo II . . .	»	»	»
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI	1.742.000.000	»	1.742.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	»	»	»
			1.742.000.000	»	1.742.000.000

(852)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lactizina PP » 10 e 20 fialoidi × 3 cc uso orale, della ditta Prodotti terapeutici Pemca, in Torino. (Decreto di revoca n. 5356/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 25 febbraio 1960, con il quale venne registrata al n. 2102 la specialità medicinale denominata « Lactizina PP » 10 e 20 fialoidi × 3 cc uso orale, a nome della ditta Prodotti terapeutici Pemca, con sede in Torino, piazza Castello, 99, prodotta nella propria officina farmaceutica;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lactizina PP » 10 e 20 fialoidi × 3 cc uso orale, registrata al n. 2102, in data 25 febbraio 1960, a nome della ditta Prodotti terapeutici Pemca, con sede in Torino, piazza Castello, 99.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(478)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Polivinil Ritardo » fiala × 3 cc, della relativa serie « Polivinil Ritardo » fiala × 5 cc, della relativa categoria « Polivinil Plasmoid » fiala × 50 cc, nonchè delle relative serie di categoria « Polivinil Plasmoid » flacone × 250 cc e « Polivinil Plasmoid » flacone × 500 cc, della ditta Ormas S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 5355/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 luglio 1952, 4 dicembre 1952 e 14 maggio 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 6767, 6767/1, 6767/A e 6767/A-1, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Polivinil Ritardo » fiala × 3 cc, nonché la relativa serie « Polivinil Ritardo » fiala × 5 cc, la relativa categoria « Polivinil Plasmoid » fiala × 50 cc e le relative serie di categoria « Polivinil Plasmoid » flacone × 250 cc e « Polivinil Plasmoid » flacone × 500 cc, a nome della ditta Ormas S.r.l., con sede in Roma, via Viminale, 38, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratori Aschei Dazzini di Milano;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Polivinil Ritardo » fiala × 3 cc, della relativa serie « Polivinil Ritardo » fiala × 5 cc, della relativa categoria « Polivinil Plasmoid » fiala × 50 cc, nonchè delle relative serie di categoria « Polivinil Plasmoid » flacone × 250 cc e « Polivinil Plasmoid » flacone × 500 cc, registrate rispettivamente ai numeri 6767, 6767/1, 6767/A e 6767/A-1, in data 30 luglio 1952, 4 dicembre 1952 e 14 maggio 1964, a nome della ditta Ormas S.r.l., con sede in Roma, via Viminale, 38.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(477)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.

Approvazione delle norme regolamentari per l'attuazione dell'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403, istitutivo del conto corrente agrario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento delle attività agricole nelle regioni, la quale prevede all'art. 11 che i prestiti destinati alla conduzione delle aziende agricole ed alla utilizzazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla corresponsione di anticipazioni ai soci di cooperative, enti ed associazioni agrarie su conferimento di prodotti agricoli e

zootecnici, sono effettuati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario mediante rilascio di cambiale agraria o apertura di conto corrente agrario, secondo la preferenza manifestata dal richiedente;

Visto il secondo comma, primo capoverso, del predetto art. 11 della citata legge n. 403, il quale prevede che i prestiti concessi mediante apertura di conto corrente agrario dovranno avere scadenza non superiore a mesi dodici e saranno assistiti dai privilegi legali e convenzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

Considerato che il ripetuto art. 11 della citata legge n. 403 si è limitato a fissare soltanto alcuni principi fondamentali che dovranno regolare l'utilizzo del nuovo strumento creditizio senza prevedere una organica disciplina della materia nei suoi molteplici aspetti pratici;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di regolamentare con apposite disposizioni il cennato istituto del conto corrente agrario introdotto dal ripetuto art. 11 della legge n. 403 e ciò anche al fine di evitare comportamenti difformi da parte delle istituzioni creditizie nel particolare settore;

Considerato che la citata legge n. 403 è modificativa ed integrativa della normativa di cui alla legge n. 1760 sopracitata, per cui per l'emanazione delle predette norme regolamentari può farsi ricorso alla facoltà contemplata dall'art. 26 della stessa legge n. 1760 che conferisce al Ministro dell'agricoltura (già per l'economia nazionale) di concerto con quello delle finanze, l'autorizzazione ad emanare le norme di regolamento per l'esecuzione della ripetuta legge n. 1760;

Visto l'art. 14, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, a termine del quale tutte le attribuzioni concernenti la materia del credito e del risparmio, già deferite ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, sono devolute al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Ministro del tesoro sentito lo stesso Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto in particolare l'ultimo comma dell'art. 14 del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale i provvedimenti per i quali è necessaria la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio possono, in caso d'urgenza, essere adottati dal Ministro del tesoro dando poi di essi comunicazione al predetto Comitato alla sua prima adunanza;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo il regolamento per la attuazione dell'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

NORME REGOLAMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELLO ART. 11 DELLA LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 (APERTURA DI CONTO CORRENTE AGRARIO).

Art. 1.

I prestiti di cui all'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403, possono effettuarsi mediante rilascio di cambiale agraria ovvero mediante apertura di conto corrente agrario, secondo la forma prescelta dal richiedente.

Il richiedente deve indicare nella domanda diretta all'istituto od ente abilitato alla concessione dei prestiti di cui al primo comma la forma prescelta.

Art. 2.

L'apertura di conto corrente agrario ha durata non superiore a mesi dodici e ad essa si applica in quanto compatibile la disciplina contenuta negli articoli 1842 e seguenti e 1852 e seguenti del codice civile.

E' esclusa in ogni caso l'applicazione della norma di cui all'art. 1853 del codice civile.

Il perfezionamento dell'operazione creditizia si effettua secondo le modalità e le norme d'uso seguite per le ordinarie aperture di credito a tempo determinato regolate in conto corrente.

Art. 3.

La domanda di concessione del prestito nella forma di apertura di conto corrente agrario e la relativa lettera di concessione dello stesso, sottoscritta per accettazione dal beneficiario, oltre alle norme generali che regolano il conto corrente per la parte compatibile con la specifica configurazione del finanziamento agrario, devono contenere comunque le seguenti indicazioni:

a) titolo del beneficiario per avere diritto al prestito;

b) individuazione dell'impresa beneficiaria;

c) scopo del prestito e sua durata;

d) fondo per il quale il prestito è concesso o luogo in cui si trovano depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare;

e) garanzie dalle quali il prestito è assistito;

f) per le cooperative e le altre forme associate, ubicazione dell'impianto di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti.

All'apertura di conto corrente agrario e ai conseguenti atti si estende ogni agevolazione tributaria attinente al credito agrario.

Art. 4.

Il beneficiario può, nel corso dell'intera durata del prestito, effettuare prelevamenti e versamenti nel limite dell'affidamento concesso. Il conto corrente non può presentare saldi attivi.

Sul conto corrente possono essere tratti assegni, alla condizione che siano non trasferibili e rechino sul recto la seguente dicitura: « Il presente assegno è emesso, a fronte di apertura di conto corrente agrario, ai sensi dell'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403 e del regolamento di attuazione ».

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Art. 5.

Il privilegio legale di cui alle vigenti disposizioni nasce contestualmente al perfezionamento dell'apertura di credito.

Il privilegio convenzionale è costituito in conformità dell'art. 9 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e dell'art. 27 delle relative norme regolamentari. Nell'atto costitutivo del previlegio convenzionale deve farsi esplicito riferimento agli estremi della lettera di concessione di apertura di conto corrente agrario sottoscritta per accettazione dal beneficiario.

Art. 6.

La denuncia allo schedario regionale è effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti e deve contenere la comunicazione della concessione dell'apertura di conto corrente agrario per l'importo globale accordato.

Art. 7.

In caso di inadempienza, ai fini della promozione delle procedure esecutive e di eventuale ricorso all'intervento del fondo interbancario di garanzia, gli enti esercenti il credito agrario devono certificare la sussistenza e la esigibilità del credito mediante esibizione di estratto conto alla data della promozione delle stesse procedure, di cui sia attestata la conformità alle scritturazioni dal dirigente dell'ente all'uopo abilitato con delibera del consiglio di amministrazione.

Ai crediti concessi mediante apertura di credito in conto corrente agrario si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Per le operazioni creditizie assistite dal fondo interbancario di garanzia le trattenute a questo dovute si applicano sull'ammontare del credito concesso e vengono effettuate a carico del beneficiario all'atto del perfezionamento delle operazioni medesime.

Art. 9.

Ai fini della liquidazione del concorso pubblico negli interessi, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario presentano elenchi consuntivi con la esplicita indicazione dell'ammontare del concorso sugli interessi maturati.

La determinazione dell'ammontare del concorso pubblico sugli interessi maturati dovrà essere effettuata dagli istituti sulla base dei periodi di effettivo utilizzo del prestito da parte dell'operatore agricolo, tenendo conto, ai fini dell'accertamento del reale onere per interessi, anche dei riversamenti in conto effettuati dal prestatario.

(10185)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 21 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco (Bergamo), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1978, 19 ottobre 1978 e 20 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti nel comune di Palosco (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(878)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della presidenza sociale, lo accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel comune di Bologna la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(879)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1979.

Sostituzione dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966, quale risulta modificato dal decreto ministeriale 1° agosto 1973, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, quale modificato dal decreto ministeriale 1° agosto 1973, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori varianti al predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966, di cui alle premesse, quale modificato dal decreto ministeriale 1° agosto 1973, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

Compiti di segreteria del direttore generale e pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale; trattazione di questioni concernenti il personale in servizio presso gli enti dipendenti; attività per la formazione di personale tecnico specializzato militare e civile quando effettuata presso gli stabilimenti dipendenti; pubbliche relazioni; custodia ed aggiornamento dei documenti classificati; raccolta, conservazione ed aggiornamento delle pubblicazioni interessanti l'attività della direzione generale; servizi di economato e generali; smistamento ed inoltro della corrispondenza.

Ufficio coordinamento tecnico:

Coordinamento dell'attività della direzione generale; coordinamento degli studi e delle proposte concernenti la normativa nelle materie di competenza della direzione generale; studi per la introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nelle attività di competenza; collaborazione con gli stati maggiori per l'impostazione e la soluzione dei problemi di carattere generale interessanti la direzione generale; pratiche relative alla pianificazione dei mezzi finanziari, coordinamento dell'attività degli organi dipendenti e dei provvedimenti per assicurarne l'efficienza; direttive sulle procedure tecnico-amministrative; raccolta ed elaborazione di dati statistici; relazione sull'attività della direzione generale; tenuta albo ditte; coordinamento problemi generali NATO.

1ª *Divisione*: *studi e progetti*:

Studio di problemi tecnico-costruttivi di carattere generale; standardizzazione delle infrastrutture; piani regolatori; elaborazione di particolari progetti per lavori in campo nazionale ed internazionale; studio ed emanazione di normative tecniche, capitolati tipo ed aggiornamento periodico degli stessi; tenuta aggiornamento ed emanazione di tariffari prezzi; redazione di pubblicazioni periodiche tecniche informative e di aggiornamento; ricerche e sperimentazione nel campo strutturale e dei materiali; studi particolari su manufatti smontabili e prefabbricati; ricoveri protetti; grandi strutture per aviorimesse; ponti; opere in caverna; porti e aeroporti.

2ª *Divisione*: *lavori Esercito*:

Pratiche riguardanti la realizzazione e manutenzione delle costruzioni civili di ogni tipo (ordinarie e speciali), nazionali ed internazionali, nelle circoscrizioni dei comandi militari territoriali di regione.

3ª *Divisione*: *lavori Marina*:

Pratiche riguardanti la realizzazione e manutenzione delle costruzioni civili di ogni tipo (ordinarie e speciali), nazionali ed internazionali, nelle circoscrizioni dei dipartimenti marittimi.

4ª *Divisione*: *collaudi e revisione contabilità Esercito e Marina*:

Pratiche relative ai collaudi, alla contabilità lavori ed alla revisione prezzi.

5ª *Divisione*: *lavori Aeronautica*:

Pratiche riguardanti la realizzazione e manutenzione delle costruzioni civili di ogni tipo (ordinarie e speciali), nazionali ed internazionali, nelle circoscrizioni delle regioni aeree.

6ª *Divisione*: *impianti Aeronautica*:

Pratiche riguardanti la realizzazione e manutenzione di impianti elettromeccanici, di oleodotti, di depositi, di condizionamento, nonchè per l'assistenza al volo, in campo nazionale ed internazionale.

7ª *Divisione*: *collaudi e revisione contabilità Aeronautica*:

Pratiche relative ai collaudi, alla contabilità lavori ed alla revisione prezzi.

8ª *Divisione*: *espropri - servitù prediali - acquisti e permute*:

Pratiche in materia di espropri; servitù prediali, liquidazione delle relative indennità; liquidazione indennità da occupazione preordinata ma non seguita da esproprio. Pratiche in materia di acquisti consensuali e permute.

9ª *Divisione*: *dismissioni - servitù militari - inventario beni immobili*:

Pratiche in materia di dismissioni e sclassifiche immobili; di autorizzazioni ad attraversamenti con condotte od altro di beni militari; di servitù militari; di

limitazioni aeroportuali; di piani regolatori di zone militarmente importanti; di liquidazione danni causati ad immobili di altri soggetti per fatti di servizio.

Tenuta inventario beni immobili demaniali della Difesa.

10ª *Divisione*: *concessioni - affitti - forniture idriche ed elettriche - alloggi demaniali*:

Pratiche in materia di affitti di immobili demaniali e privati; costituzione di alloggi demaniali; concessioni agricole; pagamenti canoni e contributi per l'edilizia popolare; forniture idriche, elettriche e di gas; raccordi ferroviari; custodia immobili.

11ª *Divisione*: *contratti*:

Attività giuridico-amministrativa relativa ai contratti per lavori e forniture; liquidazione dei contratti; liquidazione delle parcelle dei collaudatori; liquidazione degli atti di revisione prezzi contrattuali; gare di appalto avocate dalla direzione generale.

12ª *Divisione*: *vertenze amministrative*:

Esame e definizione in via amministrativa delle riserve e delle istanze di disapplicazione delle penali. Adempimenti relativi alle vertenze in dipendenza dell'attività contrattuale in materia di appalti e forniture. Atti transattivi e provvedimenti contro l'insorgere delle controversie. Consulenza alle divisioni tecniche sulla gestione contrattuale degli appalti.

13ª *Divisione*: *bilancio*:

Gestione dei capitoli di pertinenza della direzione generale. Assegnazione ed accreditamenti di fondi. Raccolta di elementi per il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

14ª *Divisione*: *materiali genio*: *studio e sviluppo tecnico*:

Studio e sviluppo dei materiali del genio; programmazione delle attività degli stabilimenti dipendenti; elaborazione della normativa tecnica per il controllo di qualità sulle lavorazioni, per i collaudi, nonchè per l'uso, la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei materiali di competenza.

Emanazione dei provvedimenti correttivi segnalati dalle Forze armate; attività inerenti alla standardizzazione dei materiali.

15ª *Divisione*: *materiali genio*: *approvvigionamento, manutenzione e riparazione*:

Attività inerenti all'approvvigionamento, alla distribuzione, alla cessione, alla manutenzione, alla riparazione, al recupero ed alla alienazione dei materiali del genio; condizioni tecnico-contrattuali; attività giuridico-amministrativa dei relativi contratti; controllo delle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi; attività connesse con le ispezioni tecniche; pratiche connesse alla codificazione dei materiali ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1979

Il Ministro: RUFFINI

(939)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1979.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Considerato che il presidente della giunta della regione Lombardia ha espresso l'intesa con nota n. 157/I/78 del 9 gennaio 1979;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Gianpiero Majocchi è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como.

Art. 3.

Il prefetto di Como, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

PRODI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MARCORA

(999)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di « Minerva » con sessanta e trenta fiammiferi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932 e n. 95 del 25 aprile 1932;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974 e relativo alla proroga della convenzione con il consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° luglio 1977, concernente la determinazione del prezzo di vendita al pubblico e le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1979;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura unica dell'8 %;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, con il quale sono state determinate le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi;

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1959, 10 gennaio 1961, 23 gennaio 1967, 28 luglio 1969, 4 ottobre 1971, 15 dicembre 1972 e 27 giugno 1975, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 15 dicembre 1959, n. 105 del 29 aprile 1961, n. 70 del 18 marzo 1967, n. 197 del 5 agosto 1969, n. 276 del 30 ottobre 1971, n. 337 del 30 dicembre 1972 e n. 178 del 7 luglio 1975, con i quali sono stabilite le caratteristiche delle marche contrassegno per nuovi tipi di fiammiferi iscritti in tariffa;

Viste le proposte in data 22 dicembre 1978 presentate al riguardo dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Riconosciuta la necessità di procedere alla iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di « Minerva »;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti due nuovi tipi di fiammiferi denominati « Minerva 60 » e « Minerva 30 », aventi le seguenti caratteristiche:

A) MINERVA 60

Caratteristiche dei fiammiferi:

amorfi, di legno paraffinato;
lunghezza senza capocchia mm 35-39;
lunghezza con la capocchia mm 36-40;
larghezza mm 3,5;
spessore mm 1,2;
altezza della parte di sostegno mm 10;
paraffinatura tale da consentire la combustione di almeno metà del fiammifero in posizione verticale;
colorazione dello stelo: rosso o tinte diverse;
tolleranza massima nelle misure: 2 %.

Caratteristiche delle bustine:

di cartoncino extra da stampa bianco o colorato del peso di gr 260 al mq;
dimensioni: lunghezza mm 51, larghezza mm 54,5, altezza da 7 a 9 mm;
chiudenda lunga mm 51;
due strisce di ruvido in pasta fosforica da millimetri 9 × 54,5;
tolleranza massima nelle misure: 2 %;
contenuto della bustina: fiammiferi n. 60.

B) MINERVA 30

Caratteristiche dei fiammiferi:

amorfi, di legno paraffinato;
lunghezza senza capocchia mm 35-39;
lunghezza con la capocchia mm 36-40;
larghezza mm 3,5;
spessore mm 1,2;
altezza della parte di sostegno mm 10;
paraffinatura tale da consentire la combustione di almeno metà del fiammifero in posizione verticale;
colorazione dello stelo: rosso o tinte diverse;
tolleranza massima nelle misure: 2 %.

Caratteristiche delle bustine:

di cartoncino extra da stampa bianco o colorato del peso di gr 260 al mq;
dimensioni: lunghezza mm 51, larghezza mm 54,5, altezza da 4 a 5 mm;
chiudenda lunga mm 51;
ruvido in pasta fosforica da mm 9 × 54,5;
tolleranza massima nelle misure: 2 %;
contenuto della bustina: fiammiferi n. 30.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico, le aliquote di imposta di fabbricazione e imposta sul valore aggiunto per i nuovi tipi di fiammiferi istituiti con il precedente art. 1, sono così stabiliti:

1) L. 100 (cento) per ciascuna bustina di Minerva 60; aliquota di imposta di fabbricazione L. 36,0550 e imposta sul valore aggiunto L. 12,2850;

2) L. 50 (cinquanta) per ciascuna bustina Minerva 30; aliquota di imposta di fabbricazione L. 17,0875 e imposta sul valore aggiunto L. 6,1425.

L'aggio da corrispondere ai rivenditori per entrambi i prodotti di cui sopra è quello fissato nel decreto ministeriale 15 dicembre 1972 citato nelle premesse, nella misura dell'8 % del prezzo di vendita al pubblico.

Art. 3.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare ai due nuovi tipi di fiammiferi istituiti con il precedente art. 1, sono quelle stabilite nell'art. 1, paragrafo I del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse.

Le caratteristiche specifiche delle singole marche da applicare ai nuovi tipi di fiammiferi sono stabilite come segue in aggiunta a quelle previste dal paragrafo II dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, quale risulta modificato dai decreti ministe-

riali 10 dicembre 1959, 10 gennaio 1961, 23 gennaio 1967, 28 luglio 1969, 4 ottobre 1971, 15 dicembre 1972 e 27 giugno 1975, citati nelle premesse:

31) colore bleu caldo con leggenda « Minerva » in basso per la bustina di cartoncino con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva 60 »;

32) colore grigio lavagna con leggenda « Minerva » in basso per la bustina di cartoncino con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva 30 ».

Fino a quando non sarà possibile predisporre le marche specifiche anzidette possono essere applicate ai nuovi tipi di fiammiferi le marche indicate al n. 29 ed al n. 23 dell'art. 1 del più volte citato decreto ministeriale 22 dicembre 1958, rispettivamente ai Minerva 60 ed ai Minerva 30.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1979
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 390

(1030)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1979.

Norme per disciplinare le modalità di prestazione dei servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati e per semplificare le modalità di riscossione delle indennità e degli assegni supplementari costituenti i corrispettivi dei servizi anzidetti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 852;

Visti i decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana rispettivamente n. 193 del 31 luglio 1971, n. 111 del 2 maggio 1973 e n. 191 del 29 luglio 1971 e richiamati nell'art. 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e nell'art. 2, primo comma, della citata legge 21 dicembre 1978, n. 852;

Ritenuta la necessità di emanare norme per disciplinare le modalità di prestazione dei servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti, nonchè per semplificare le modalità di riscossione delle indennità e degli assegni supplementari costituenti i corrispettivi dei servizi anzidetti;

Decreta:

Capo I

SERVIZI DOGANALI

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione delle indennità stabilite con il decreto ministeriale 29 luglio 1971, e successive modificazioni, si intende per « operazione doganale » la serie degli adempimenti di competenza della dogana ed il riscontro della guardia di finanza rivolti a dare una destinazione doganale alle merci; agli stessi effetti si intende per operazione doganale ogni altro tipo di prestazione, intervento, sopralluogo, assistenza richiesto alla dogana dall'operatore economico nel proprio interesse.

L'esecuzione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori in arrivo dall'estero o in partenza per l'estero contenenti oggetti che non rivestono carattere commerciale e l'espletamento delle formalità di passaggio relative ai trasporti vincolati a regime doganale internazionale non costituiscono agli effetti anzidetti operazioni doganali.

Art. 2.

Si considerano eseguite fuori del normale orario di ufficio le operazioni doganali — come definite nell'art. 1 — svolte fuori delle ore di funzionamento della dogana stabilite in base all'art. 11, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Si considerano eseguite fuori del circuito doganale le operazioni — come definite nell'art. 1 — svolte fuori dei luoghi indicati nell'art. 3, commi primo e terzo, della legge 4 agosto 1975, n. 389. Rientrano altresì fra le operazioni eseguite fuori del circuito doganale i servizi non di istituto resi sulle navi e sui natanti di ogni specie, nonchè gli accessi di cui all'art. 74, secondo comma, del predetto testo unico se eseguiti in relazione a revisione dell'accertamento su istanza di parte.

Art. 3.

Coloro che intendono ottenere l'espletamento, da parte della dogana, di un servizio straordinario devono farne richiesta verbale al capo della dogana medesima od al funzionario all'uopo delegato.

Il capo della dogana o il funzionario da lui delegato rilascia per iscritto la relativa autorizzazione e designa il numero e la qualifica degli impiegati e, ove necessario, dei militari della guardia di finanza ai quali è affidata l'esecuzione del servizio.

Art. 4.

I capi delle dogane sono tenuti a limitare allo stretto necessario il numero degli impiegati da designare per l'espletamento dei singoli servizi straordinari a carico del commercio, avuto riguardo unicamente all'importanza del lavoro da compiere e tenendo presente che è vietato al capo del servizio delle visite di associarsi nelle operazioni da lui delegate ad impiegati dipendenti, salva espressa autorizzazione del capo della circoscrizione doganale per particolari operazioni da compiersi fuori del circuito doganale. Essi devono organizzare il lavoro dei vari uffici e reparti della dogana in modo da consentire agli operatori di far ricorso il meno possibile a richieste di prestazioni fuori del normale orario e sono altresì tenuti ad esercitare il controllo sulla esatta liquidazione delle indennità a carico degli operatori medesimi in relazione alle prestazioni effettuate.

Art. 5.

Non è dovuto il pagamento di indennità per l'esercizio, da parte degli ufficiali della guardia di finanza, del riscontro che loro incombe sulle operazioni degli uffici posti nel territorio di competenza in qualunque

giorno od ora si effettuino; tale pagamento è invece dovuto allorquando, per l'importanza delle operazioni, assumano personalmente il servizio di riscontro, nel qual caso però non occorre l'intervento del sottufficiale.

Non comporta pagamento di indennità il servizio di vigilanza compiuto in qualunque tempo per il semplice passaggio di merci già coperte da regolare documento doganale dalle calate o banchine o dalle barche di alleggio alle navi o viceversa nè la apposizione dei visti a bordo sulle bollette o sui riscontrini.

Neppure è dovuta indennità per i militari della guardia di finanza i quali, in base a speciali disposizioni, provvedono, a bordo di piroscafi postali che fanno brevi fermate in determinati porti, al ritiro per conto della dogana dei manifesti parziali ed alla vidimazione di quelli di partenza, quando i militari stessi debbano contemporaneamente recarsi a bordo per le incombenze di istituto di cui all'art. 121 del regolamento doganale.

Art. 6.

Nel caso di imbarco, fuori del circuito doganale, di prodotti alla rinfusa pei quali non sia necessaria la pesatura integrale e salvo che non sia diversamente stabilito da particolari disposizioni, di regola il funzionario doganale non deve estendere la sua opera per tutta la durata dell'operazione, bastando che egli si rechi sul posto per il riconoscimento della qualità della merce e della quantità approssimativa pronta pel carico e per dare al militare della guardia di finanza le istruzioni necessarie per la sorveglianza all'imbarco della merce visitata.

Metodo analogo si seguirà per lo sbarco fuori del circuito doganale delle merci di cui sia possibile desumere il peso dalla stazzatura della nave e per quelle in pezzi o colli di egual volume, in modo che il compito del militare della guardia di finanza possa limitarsi alla numerazione dei pezzi o colli.

In tali casi l'indennità da corrispondere per il funzionario doganale sarà ragguagliata al solo tempo impiegato per le verifiche, e solo per i militari della guardia di finanza alla intera durata delle operazioni d'imbarco o di sbarco.

Art. 7.

La designazione della scorta ad una determinata spedizione deve essere fatta dal capo del servizio al quale viene richiesta la spedizione medesima.

I capi delle dogane prendono al riguardo accordi coi competenti comandi della guardia di finanza, anche per stabilire il numero dei carri, delle chiatte od altri galleggianti che possano di regola consegnarsi ad ogni agente di scorta.

Art. 8.

Per i servizi straordinari prestati dai sottufficiali della guardia di finanza incaricati della reggenza di dogane o di sezioni doganali sono dovute le indennità stabilite per il personale della guardia di finanza nella tabella allegata al decreto ministeriale 29 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 31 luglio 1971.

Art. 9.

Agli effetti dell'applicazione della nota 6 in calce alla tabella allegata al decreto ministeriale 29 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 31 luglio 1971, e successive modificazioni, si intende per « ditta » la persona fisica o giuridica al nome della quale è intestata la dichiarazione doganale. Tuttavia, se il servizio straordinario richiesto da un operatore riguarda una spedizione a « groupage » di merci in colli di pertinenza di destinatari o di mittenti diversi, il servizio stesso si considera effettuato nei confronti di una sola ditta.

Una ditta non è soggetta agli oneri previsti nella nota 9 in calce alla tabella di cui al precedente comma se la ripresa di lavoro in dogana è effettuata per espletare anche altri servizi, oltre quelli da essa richiesti.

Art. 10.

Le indennità per i servizi straordinari richiesti agli uffici doganali dalle ditte — come definite nell'art. 9 — che nel semestre richiedono normalmente almeno cento servizi straordinari devono essere corrisposte in misura fissa mensile, determinata con i criteri previsti dall'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 389.

L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile è altresì accordata, se richiesta, alle persone fisiche e giuridiche che risultano intestatarie di conti di debito per il pagamento periodico dei diritti doganali ai sensi dell'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e relative norme di applicazione, a quelle che gestiscono magazzini generali, depositi franchi, depositi doganali privati, magazzini o recinti di temporanea custodia e centri di sdoganamento, nonchè alle imprese di trasporto e di spedizione, agli spedizionieri doganali ed agli agenti marittimi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano nei confronti di coloro che hanno iniziato l'attività da almeno un anno.

Art. 11.

Con decorrenza dal 1° febbraio 1979 le misure fisse mensili determinate per il periodo semestrale in corso alla data stessa sono rideterminate sulla base di una nuova media mensile delle prestazioni straordinarie relative al semestre precedente ottenuta ipotizzando l'applicazione in tale semestre delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 9 del presente decreto. In modo analogo si procederà per la determinazione delle misure fisse mensili dovute nei periodi semestrali che avranno inizio dopo la data anzidetta.

Art. 12.

Il decreto ministeriale 26 marzo 1926, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle dogane n. 47 del 1926, è abrogato.

Capo II

SERVIZI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Art. 13.

Agli effetti dell'applicazione delle indennità stabilite con il decreto ministeriale 14 luglio 1971, e successive modificazioni, sono a carico dei privati e di enti diversi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, i servizi di vigilanza previsti dall'art. 21 del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, dall'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349, nonchè ogni altra prestazione resa dal personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione e delle imposte erariali di consumo il cui onere deve far carico ai privati o enti sulla base di specifiche norme.

Art. 14.

I servizi fuori del normale orario di ufficio a carico dei privati od enti relativi alle imposte di fabbricazione e alle imposte erariali di consumo possono essere effettuati sia nella sede degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sia fuori di essa.

Si considerano eseguiti fuori del normale orario di ufficio i servizi svolti oltre le ore di funzionamento degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione stabilite in base all'art. 40, primo comma, del regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83.

Art. 15.

Coloro che intendono ottenere l'espletamento da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di un servizio fuori del normale orario di ufficio devono farne richiesta, anche verbale, al capo dell'ufficio medesimo od al funzionario da lui delegato.

Per i servizi ricorrenti può essere presentata un'unica richiesta scritta valida per periodi di tempo determinati, comunque non superiori ai sei mesi.

Il capo dell'ufficio o il funzionario da lui delegato rilascia per iscritto la relativa autorizzazione e designa il numero e la qualifica degli impiegati e, ove necessario, dei militari della guardia di finanza ai quali è affidata la esecuzione del servizio, tenendo conto della eventuale necessità di interventi di carattere tecnico-fiscale effettuati da personale non organicamente assegnato all'ufficio medesimo.

Art. 16.

I capi degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sono tenuti a limitare allo stretto indispensabile il numero degli impiegati da designare per l'espletamento dei servizi a carico dei privati ed enti, nonchè ad esercitare il controllo sulla esatta liquidazione delle indennità dovute dai privati ed enti medesimi in relazione alle operazioni effettuate.

Art. 17.

Le indennità per i servizi a carico e o a richiesta dei privati o enti che hanno carattere continuativo e si svolgono presso la stessa fabbrica, azienda od officina, devono essere corrisposte in misura fissa mensile.

L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile è altresì accordata dal capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione su richiesta di operatori abituali per i servizi non a carattere continuativo ad essi resi dal personale delle imposte di fabbricazione e dai militari della guardia di finanza.

La misura fissa mensile, valida per un periodo di sei mesi, è determinata dal capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in base alle tariffe orarie vigenti, con riferimento ai servizi mediamente resi nel corso del semestre precedente.

Le disposizioni del precedente comma si applicano nei confronti di coloro che hanno iniziata l'attività da almeno un anno.

In sede di prima determinazione della misura fissa mensile sarà ipotizzata l'applicazione nel semestre precedente dei criteri restrittivi indicati nell'art. 16.

Art. 18.

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 14 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 29 luglio 1971, e successive modificazioni, sono abrogate le note 6 e 9.

Capo III

SERVIZI DEI LABORATORI CHIMICI

Art. 19.

Coloro che intendono ottenere da un laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette l'esecuzione, fuori del normale orario di ufficio, di analisi o di riscontri tecnici devono farne domanda scritta al capo del laboratorio medesimo od al funzionario da lui delegato. Per le analisi o riscontri ricorrenti può essere presentata un'unica domanda scritta valida per periodi di tempo determinati, comunque non superiori ai sei mesi.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente deve essere richiesta al laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette l'esecuzione di riscontri tecnici fuori della sede del laboratorio medesimo.

Il capo del laboratorio o il funzionario da lui delegato rilascia per iscritto la relativa autorizzazione.

Art. 20.

Coloro che nel semestre richiedono normalmente almeno cento analisi o riscontri tecnici da effettuarsi fuori del normale orario di ufficio o fuori della sede del laboratorio chimico devono corrispondere le relative indennità in misura fissa mensile.

L'autorizzazione al pagamento in misura fissa mensile è altresì accordata, se richiesta, agli operatori indicati nel secondo comma dell'art. 10.

La misura fissa mensile, valida per un periodo di sei mesi, è determinata dal capo del laboratorio in base alle tariffe vigenti, con riferimento ai servizi mediamente resi nel corso del semestre precedente.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano nei confronti di coloro che hanno iniziata l'attività da almeno un anno.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Le disposizioni degli articoli 10, 17 e 20 sono messe in applicazione al più tardi a decorrere dal 1° maggio 1979.

Art. 22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 30 gennaio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(998)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2990/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 525/77, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi.

Regolamento (CEE) n. 2991/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 316/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco.

Regolamento (CEE) n. 2992/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativo alla concessione del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, nel quadro del regolamento n. 17/64/CEE, per gli anni 1978 e 1979.

Regolamento (CEE) n. 2993/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che estende la validità del regolamento (CEE) n. 3328/75, che proroga il regime di diminuzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 2994/78 della commissione, del 20 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2995/78 della commissione, del 20 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2996/78 della commissione, del 20 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2997/78 della commissione, del 20 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2998/78 della commissione, del 19 dicembre 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2999/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che subordina l'importazione nella Comunità di prodotti tessili originari della Repubblica popolare ungherese ad un regime comune di autorizzazione e di limitazione quantitativa.

Regolamento (CEE) n. 3000/78 della commissione, del 18 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 3559/73, relativo a disposizioni d'applicazione concernenti la concessione della compensazione finanziaria e dell'indennità nonché la fissazione dei prezzi di ritiro e la constatazione dei prezzi d'acquisto per determinati prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3001/78 della commissione, del 18 dicembre 1978, che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, nonché per taluni prodotti del regolamento (CEE) n. 100/76, sbarcati in zone molto lontane dai principali centri di consumo della Comunità, i prezzi di ritiro validi per l'anno 1979.

Regolamento (CEE) n. 3002/78 della commissione, del 18 dicembre 1978, che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1979 nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3003/78 della commissione, del 18 dicembre 1978, che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1979 per i tonni destinati all'industria conserviera.

Regolamento (CEE) n. 3004/78 della commissione, del 18 dicembre 1978, che fissa il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato durante l'anno 1979 che figura nel calcolo della compensazione finanziaria.

Regolamento (CEE) n. 3005/78 della commissione, del 20 dicembre 1978, relativo alla distillazione, per la campagna 1978/79, dei vini atti a produrre talune acqueviti con denominazione di origine.

Regolamento (CEE) n. 3006/78 della commissione, del 20 dicembre 1978, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3328/75, che proroga il regime di diminuzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 3007/78 della commissione, del 20 dicembre 1978, che proroga la data limite di concessione delle restituzioni all'esportazione per il tabacco greggio del raccolto 1976 fissate dal regolamento (CEE) n. 783/77.

Regolamento (CEE) n. 3008/78 della commissione, del 20 dicembre 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi originari dell'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 3009/78 della commissione, del 20 dicembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3010/78 della commissione, del 20 dicembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3011/78 della commissione, del 20 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 357 *del* 21 *dicembre* 1978.

(334/C)

Regolamento (CEE) n. 3012/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3013/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3014/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3015/78 della commissione, del 20 dicembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal 25 dicembre 1978.

Regolamento (CEE) n. 3016/78 della commissione, del 20 dicembre 1978, che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 3017/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1569/77 per quanto riguarda taluni requisiti minimi che devono essere soddisfatti all'atto della presa in consegna del frumento duro da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3018/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, recante una deroga al regolamento (CEE) n. 1569/77 per quanto riguarda la percentuale massima di chicchi bianconati che può essere accettata all'atto della presa in consegna del frumento duro da parte dell'organismo d'intervento italiano per la campagna 1978/1979.

Regolamento (CEE) n. 3019/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che modifica il regolamento n. 91/66/CEE per quanto concerne la tipologia di riferimento per la scelta delle aziende ed il numero delle aziende contabili per circoscrizione.

Regolamento (CEE) n. 3020/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che proroga la validità delle autorizzazioni di esportazione rilasciate nel quadro del regolamento (CEE) numero 1249/78.

Regolamento (CEE) n. 3021/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che modifica per la sedicesima volta il regolamento (CEE) n. 2042/75 relativo alle modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione ed esportazione nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 3022/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3023/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3024/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2752/78 per la campagna 1978/1979 per quanto concerne le organizzazioni di produttori di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3025/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3026/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3027/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3028/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3029/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3030/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3031/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3032/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3033/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla melammina della sottovoce doganale 29.35 ex Q, originaria della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3034/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli della voce doganale 66.01, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3035/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle macchine per cucire della sottovoce doganale 84.41 A I b), originarie dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3036/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 359 *del* 22 *dicembre* 1978.

(335/C)

Regolamento (CEE) n. 3037/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 363 *del* 23 *dicembre* 1978.

(336/C)

Regolamento (CEE) n. 3038/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che fissa per il 1979 contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per taluni residui e ceneri di rame nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo.

Regolamento (CEE) n. 3039/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo alla creazione di due nuovi tipi di provvidenze del Fondo sociale europeo a favore dei giovani.

Regolamento (CEE) n. 3040/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2327/78, che stabilisce talune misure per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978.

Regolamento (CEE) n. 3041/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che fissa per la campagna lattiera 1979/1980 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato in Irlanda e nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 3042/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1358/77 che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3043/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo.

Regolamento (CEE) n. 3044/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo alla quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1876/74 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3045/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3046/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3047/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3048/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3049/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3050/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 3051/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3052/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3053/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semigreggio a grani lunghi destinato alla Caritas a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 3054/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per talune ceneri e per taluni residui di rame, nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo.

Regolamento (CEE) n. 3055/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, che fissa per la campagna 1978/1979 il prezzo medio del mercato mondiale e il rendimento indicativo per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3056/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, che fissa il luogo di transito di frontiera della Comunità per l'olio d'oliva importato.

Regolamento (CEE) n. 3057/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3058/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, che rettifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 361 *del* 23 *dicembre* 1978.

(337/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 26 gennaio 1979:

De Luca Francesco, notaio in Firenze, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Pastore Gabriele, notaio residente nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Palmieri Gustavo, notaio residente nel comune di Treviglio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Valente Giuseppe, notaio residente nel comune di Mogliano Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Lulli Maria Graziella, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferita nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Di Pietro Francesco, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Manzi Antonio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Sbardella Alessandra, notaio residente nel comune di Torino, è trasferita nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Iannitti Piromallo Rodolfo, notaio residente nel comune di Tempio Pausania, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Ariccia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione.

(943)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 1° febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	845,30	845,30	845,25	845,30	845,20	845,30	845,20	845,30	845,30	845,30
Dollaro canadese	703,40	703,40	703,50	703,40	703,20	703,40	703,52	703,40	703,40	703,40
Marco germanico	450,45	450,45	450,40	450,45	450,55	450,45	450 —	450,45	450,45	450,45
Fiorino olandese	417,32	417,32	417,30	417,32	417,38	417,32	417,34	417,32	417,32	417,30
Franco belga	28,634	28,634	28,63	28,634	28,65	28,63	28,638	28,634	28,634	28,65
Franco francese	196,35	196,35	196,40	196,35	196,38	196,35	196,31	196,35	196,35	196,35
Lira sterlina	1677,20	1677,20	1678 —	1677,20	1676,80	1677,20	1677,02	1677,20	1677,20	1677,20
Corona danese	163,06	163,06	162,90	163,06	163 —	163,06	163,05	163,06	163,06	163,10
Corona norvegese	164,32	164,32	164,30	164,32	164,30	164,32	164,28	164,32	164,32	164,35
Corona svedese	192,32	192,32	192,30	192,32	192,25	192,30	192,31	192,32	192,32	192,30
Franco svizzero	496,63	496,63	496,75	496,63	496,75	496,35	496,75	496,63	496,63	496,65
Scellino austriaco	61,545	61,545	61,58	61,545	61,55	61,50	61,54	61,545	61,545	61,55
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,83	17,90	17,80	17,90	17,80	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,06	12,06	12,07	12,06	12,06	12,06	12,064	12,06	12,06	12,05
Yen giapponese	4,168	4,168	4,17	4,168	4,171	4,16	4,173	4,168	4,168	4,16

Media dei titoli del 1° febbraio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,550
» 5,50 % » » 1968-83	84,175
» 5,50 % » » 1969-84	80,900
» 6 % » » 1970-85	80,400
» 6 % » » 1971-86	79,125
» 6 % » » 1972-87	76,625
» 9 % » » 1975-90	82,700
» 9 % » » 1976-91	82,925
» 10 % » » 1977-92	86,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,850
» » » » 1- 1-1978/80	100,900
» » » » 1- 3-1978/80	100,625
» » » » 1- 6-1978/80	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,525
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,150
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95 —
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,550
» » » 10 % 1- 1-1981	96,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84 —
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,325
» » » 12 % 1- 4-1982	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	845,25
Dollaro canadese	703,46
Marco germanico	450,475
Fiorino olandese	417,33
Franco belga	28,636
Franco francese	196,33
Lira sterlina	1677,11
Corona danese	163,055
Corona norvegese	164,30
Corona svedese	192,315
Franco svizzero	496,69
Scellino austriaco	61,542
Escudo portoghese	17,85
Peseta spagnola	12,062
Yen giapponese	4,17

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1978, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 399, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 ottobre 1978, avranno luogo nei giorni 5, 6, 7, 9 e 10 marzo 1979, con inizio alle ore 8,30, presso la sede del Consiglio di Stato sita in Roma, piazza Capo di Ferro, 13.

(1025)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami e titoli, a centoventicinque posti di segretario comunale in esperimento

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a 125 (centoventicinque) posti di segretario comunale in prova (parametro 190).

A tali posti potranno essere aggiunti quelli che si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno 1979.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

B) Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonchè in ogni altra dichiarata per legge equipollente a quelle sopraelencate come sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089), economia politica, economia aziendale e scienze economiche e sociali (legge 8 gennaio 1979, n. 10).

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro dell'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 10 aprile 1979.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale in prova e dichiarare:

le proprie generalità;

il luogo e la data di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina, secondo la vigente normativa;

b) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 1.000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati hanno facoltà di presentare la documentazione relativa ai soli titoli di merito (certificato del servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma di corso di specializzazione in discipline giuridiche ed economiche; certificato di laurea con attestazione della relativa votazione; certificazione di altri titoli di studio, ecc.) entro e non oltre il 31 luglio 1979.

Tale documentazione dovrà essere corredata da un elenco in carta libera e in duplice esemplare dei titoli prodotti.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

Prova orale:

Verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali;

2) nozioni di diritto civile;

3) diritto penale (codice penale: libro II, titoli II e VII);

4) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

5) leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico);

6) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

7) legislazione sociale;

8) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

9) nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20 e 21 luglio 1979, con inizio alle ore 8.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime risultato della prova orale stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 30/50.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482. Nel colloquio sulla lingua francese di cui all'art. 6 il candidato deve dimostrare di saper tradurre, dalla lingua italiana nella lingua francese e viceversa.

Art. 9.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria e saranno nominati i vincitori. A tal fine i concorrenti utilmente graduati saranno previamente invitati a produrre nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione.

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

7) certificato dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 6) del precedente art. 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 6) del precedente art. 9, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

stipendio mensile	L. 116.375
assegno perequativo	» 66.958

oltre, indennità integrativa mensile, 13ª mensilità, eventuali quote di aggiunta di famiglia ed eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, ecc.).

Il primo aumento di stipendio (parametro 257) sarà conseguito dopo sei mesi di servizio.

Dopo tale periodo il relativo trattamento economico risulterà, pertanto, come segue:

stipendio mensile	L. 157.412
assegno perequativo	» 67.587

oltre gli emolumenti già citati.

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 31 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(1028)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a centoundici posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

La prova scritta del concorso, per esami, a centoundici posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 11 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1979, registro n. 3 Finanze, foglio n. 251, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1979, per quanto concerne la sede di Firenze, a modifica di quanto stabilito dall'art. 11 del succitato decreto ministeriale 11 gennaio 1979, avrà luogo:

presso la sala esami dell'intendenza di finanza, via del Pratello, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere da *A* a *E*;

presso l'aula congressi del centro traumatologico ortopedico, largo Palagi n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere da *F* a *Z*.

Resta, pertanto, esclusa la sede di esame presso il liceo scientifico di Stato «A. Volta», via Napoli, erroneamente indicata.

(1026)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a quattordici posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di febbraio 1977 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato pubblicato, in data 25 gennaio 1978, il decreto ministeriale 22 dicembre 1976 che approva la graduatoria di merito dei vincitori del concorso a quattordici posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1975.

(532)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di geologo per la carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di maggio 1977 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 24 febbraio 1978, il decreto ministeriale 1° dicembre 1976, che approva la graduatoria del concorso a due posti di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1976.

(533)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli, a cinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di agosto 1977 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 10 ottobre 1978, il decreto ministeriale 1° febbraio 1977, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli, a cinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1975.

(534)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a diciassette posti di ispettore in prova nella carriera di concetto del personale dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di agosto 1977 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 10 ottobre 1978, il decreto ministeriale 1° luglio 1977 che approva la graduatoria del concorso a diciassette posti di ispettore in prova nella carriera di concetto del personale dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1975.

(535)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'amministrazione metrica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di agosto 1977 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 10 ottobre 1978, il decreto ministeriale 16 maggio 1977 che approva la graduatoria del concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'amministrazione metrica, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1975.

(536)

OSPEDALE DEI BAMBINI «G. SALESI» DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(354/S)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lavagna.

(357/S)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO « L. CURTO E SS. ANNUNZIATA » DI POLLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione affari generali e del personale) dell'ente in Polla (Salerno).

(355/S)

I.N.R.C.A. - ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorso ad un posto di direttore coordinatore di istituto (direttore sanitario)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore coordinatore di istituto (direttore sanitario), presso la sede di Ancona.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(319/S)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina;

un posto di aiuto dirigente di ostetricia;

un posto di aiuto dirigente di pediatria;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lipari (Messina).

(325/S)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione secondo;

due posti di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(322/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CIVIDALE DEL FRIULI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione lungodegenti e riabilitazione;

un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(328/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica e laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica e laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(358/S)

OSPEDALE « ALDI MAI » DI MANCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manciano (Grosseto).

(323/S)

OSPEDALI DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(335/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO » DI CAVA DEI TIRRENI

Concorso a tre posti di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

(353/S)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI ORISTANO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Oristano.

(315/S)

OSPEDALE OSTETRICO-GINECOLOGICO « S. ANNA » DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Torino.

(327/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Concorso a due posti di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(337/S)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento).

(336/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(339/S)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di gastroenterologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(326/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(317/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche;
un posto di primario di radiologia;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(320/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(318/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio di segreteria) dell'ente in Maratea (Potenza).

(312/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « L. LUCIANI » DI ASCOLI PICENO

Concorso a due posti di aiuto pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(313/S)

OSPEDALI DI SORESINA E CASTELLEONE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soresina (Cremona).

(314/S)

OSPEDALE « BARONE I. ROMEO » DI PATTI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(316/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acri (Cosenza).

(356/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(329/S)

CIVICO OSPEDALE DI FERENTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferentino (Frosinone).

(330/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(343/S)

OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE'

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cuorgnè (Torino).

(331/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale presso la sede di Cuorgnè;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cuorgnè (Torino).

(332/S)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(324/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(334/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1978, n. **68.**

Modificazioni alle leggi regionali 13 settembre 1978, n. 57, 4 agosto 1978, n. 41 e 13 settembre 1978, n. 54.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 4 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Modificazioni alla legge regionale 13 *settembre* 1978, *n.* 57

Il punto *n*) dell'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, è così sostituito:

« *n*) il presidente del magistrato alle acque o il presidente del magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze; ».

All'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, è aggiunto il seguente comma:

« L'esame di progetti di particolare importanza può essere inviato dagli organi consultivi di cui alla presente legge alla commissione tecnica regionale o avocato alla stessa su richiesta del suo presidente ».

Il settimo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, è soppresso.

Il punto *f*) dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, è così sostituito:

« *f*) i regolamenti edilizi anche con annesso programma di fabbricazione dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e loro varianti; ».

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, è così sostituito:

« Esercita le funzioni di segretario un funzionario designato dalla giunta regionale la quale, per i casi di assenza o di impedimento dei funzionari regionali componenti il comitato, provvede altresì a designare i sostituti ».

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, è così sostituito:

« Per le opere pubbliche previste dalla presente legge gli organi consultivi sono tenuti ad emettere il parere entro novanta giorni dal ricevimento degli atti ».

L'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, è così sostituito:

« Art. 8 (approvazione dei progetti in variante agli strumenti urbanistici). — Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

L'autorizzazione preventiva va omessa e la pubblicazione, qualora dovuta, viene effettuata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167, salvo il disposto dell'art. 14 della presente legge.

In tali casi le funzioni consultive sono esercitate dalle commissioni consultive di cui all'art. 5, per le opere fino a 750 milioni, in deroga anche a quanto prescritto dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 17, e dalla commissione tecnica regionale in tutti gli altri casi.

Per tali progetti non è richiesto il parere della commissione consiliare previsto dal punto 4) dell'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 12.

Nei casi previsti dal secondo comma l'approvazione del progetto, ai sensi del successivo art. 15, comporta approvazione di variante.

Il provvedimento di approvazione è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Le norme previste dal presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

Dopo il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, è aggiunto il seguente comma:

« Per quanto riguarda le procedure espropriative e d'imposizione di servitù in materia di linee elettriche non superiori a 150 mila volts, si applicano le norme relative alle opere pubbliche di competenza regionale ».

L'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, è così sostituito:

« Per le opere pubbliche di interesse regionale, non fruenti di contributo da parte della Regione, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è dichiarata in applicazione dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

I punti *c*) ed *f*) dell'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, sono così modificati:

c) è autorizzato ad emettere gli atti inerenti al procedimento amministrativo relativi a tutte le opere pubbliche di competenza regionale, esclusi quelli per i quali è richiesto il parere della commissione tecnica regionale, ad eccezione del provvedimento di approvazione e finanziamento dell'opera e dell'atto di approvazione della contabilità finale, a condizione che tali atti non comportino aumenti di spesa a carico del bilancio regionale;

f) autorizza l'impianto e l'esercizio di linee elettriche di interesse provinciale, agli effetti di cui agli articoli 111 e 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, previo parere della commissione consultiva in materia di lavori pubblici. Quando la linea elettrica interessa il territorio di due o più province l'autorizzazione è rilasciata dal direttore del dipartimento per i lavori pubblici, sentita la commissione tecnica regionale; in tal caso l'istruttoria viene svolta dall'ufficio del genio civile regionale la cui circoscrizione è maggiormente interessata. Le autorizzazioni previste dall'art. 110 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le linee non superiori a 150 mila volts, sono rilasciate, in ogni caso, dal direttore dell'ufficio del genio civile regionale competente per territorio ».

La rubrica dell'art. 24 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, è così sostituita:

« (*Opere di somma urgenza*) ».

Art. 2.
Modificazioni alla legge regionale 4 *agosto* 1978, *n.* 41

Al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 41, la parola « culturali » è sostituita dalla parola « ambientali ».

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 41, dopo la parola « istruttoria », è così modificato:

« . . ., il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e successive modificazioni ».

Art. 3.
Modificazioni alla legge regionale 13 *settembre* 1978, *n.* 54

L'art. 28 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54, è così sostituito:

« Per l'istruttoria tecnica e amministrativa dei progetti di bonifica, di cui all'art. 17 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, il limite di competenza della commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e successive modificazioni, è elevato a lire 750 milioni ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 novembre 1978

TOMELLERI

(9840)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1978, n. **64.**

Modifiche alle leggi regionali relative a contributi di esercizio per gli autoservizi pubblici di linea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 7 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1977, le provvidenze di cui alle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 22 e n. 23 con successive integrazioni, alle leggi regionali 24 novembre 1975, n. 56 e 14 dicembre 1977, n. 61, sono estese ai servizi pubblici di trasporto di persone su strada di competenza della Regione, indipendentemente dal sistema impiegato.

Con la medesima decorrenza le leggi regionali 24 novembre 1975, n. 56 e 14 dicembre 1977, n. 61, si applicano anche a favore delle aziende private, che hanno il personale regolato con il contratto FENIT, nella medesima misura stabilita per quelle con il personale regolato con il contratto ANAC, con esclusione dei servizi per i quali viene corrisposta la sovvenzione di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 2.

A modifica dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 14 dicembre 1977, n. 61, dell'entrata in vigore della presente legge i contributi di cui alle leggi regionali 24 novembre 1975, n. 56 e 14 dicembre 1977, n. 61, non sono accordati per i servizi che beneficiano della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 3.

Con riferimento all'art. 5 della legge regionale 14 dicembre 1977, n. 61, le provvidenze di cui alle leggi 24 novembre 1975, n. 56 e 14 dicembre 1977, n. 61, già applicate nei riguardi di servizi esercitati da aziende private, continuano ad essere erogate a favore delle aziende pubbliche, che hanno rilevato detti servizi, nella misura stabilita dalle leggi medesime, non incrementata ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sempre restando il divieto di cumulo con la legge regionale 20 marzo 1975, n. 14.

Art. 4.

A fronte dell'aumento dei costi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto su strada, lo stanziamento della legge regionale 20 agosto 1973, n. 23, a decorrere dall'esercizio 1978, viene incrementato di 660 milioni.

Art. 5.

Ai maggiori oneri complessivi di 1200 milioni derivati dall'applicazione degli articoli 1 e 4 della presente legge si provvede mediante la iscrizione, in termini di competenza e di cassa ai capitoli 5870, 5890 e 5910 del bilancio di previsione per l'anno 1978 delle rispettive somme di 740 milioni, 400 milioni e 60 milioni, previa riduzione in termini di competenza e di cassa di 400 milioni sul cap. n. 5860, di 150 milioni sul cap. 5920, di L. 120.120.000 sul cap. 5800 e di L. 529.880.000 sul cap. 5900.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presene legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 ottobre 1978

VIGLIONE

(9291)

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1978, n. **13.**

Secondo regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 22 *giugno* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 4938 del 28 luglio 1978, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'allegato secondo regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare.

Il decreto del presidente della giunta provinciale del 7 luglio 1978, n. 12, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 31 luglio 1978

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1978
Registro n. 5, *foglio n.* 79

SECONDO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 3 GENNAIO 1978, N. 1, SULLA RIFORMA DEL DIRITTO DI EDIFICARE.

Art. 1.

L'art. 26 del regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 15 maggio 1974, n. 39, viene sostituito dal seguente:

« La quota del contributo di concessione commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, si compone, ai sensi del quarto comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale:

a) di un importo per la patecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione primaria comprese le aree occorrenti;

b) di un importo per la partecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione secondaria compresa la quota parte delle aree occorrenti.

Per la nuova cubatura a scopo residenziale realizzata nelle zone di verde rurale, nelle zone baschive e nel verde alpino è obbligatoria soltanto la partecipazione alle spese per le opere di urbanizzazione secondaria di cui al comma precedente, lettera *b*).

Nelle zone di cui al comma precedente, in caso di allacciamento alla rete idrica e/o di fognatura comunale è pure obbligatoria la partecipazione alla spesa per le relative opere di urbanizzazione primaria ai sensi del primo comma, lettera *a*).

Con regolamento i comuni determinano la quota del contributo di concessione commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione. Complessivamente l'incidenza delle spese di urbanizzazione non può essere inferiore al cinque e non superiore al dieci per cento del costo di costruzione stabilito nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 2, terzo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, salvo i maggiori oneri che

possono essere stabiliti con le convenzioni di cui all'art. 22 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, prendendo come base di valutazione il valore medio delle aree destinate all'urbanizzazione primaria e secondaria nello ultimo biennio ed il costo presumibile delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a norma del piano urbanistico comunale.

Nello stesso regolamento i comuni stabiliscono le percentuali ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del primo comma.

In caso di cessione di terreno il contributo di urbanizzazione è limitato alla differenza tra il valore dell'area stimato ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e l'ammontare del contributo di urbanizzazione, quale risulta dall'applicazione del primo comma.

Nelle zone di espansione di cui all'art. 17 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, la partecipazione alle spese per l'urbanizzazione primaria e stabilita nella misura dell'art. 22 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, mentre per l'urbanizzazione secondaria in base all'art. 10 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, è dovuto l'importo di cui alla lettera *b*) del primo comma.

Nelle zone riservate agli insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le spese per l'urbanizzazione primaria sono a totale carico degli assegnatari. Per gli alloggi di servizio sono dovuti gli importi di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma.

In caso di ricostruzione di edifici il contributo di urbanizzazione e dovuto per la cubatura residenziale eccedente quella preesistente. A tal fine prima della demolizione deve essere accertata da parte del comune la cubatura residenziale dello edificio.

L'applicazione del contributo ai casi concreti, sentito comunque il richiedente la concessione, spetta al sindaco.

Nel regolamento devono essere definiti i modi di pagamento, inclusa la possibilità della rateazione. L'intera somma deve essere comunque versata prima del rilascio della licenza d'uso.

Le entrate ai sensi del presente articolo sono erogate per gli scopi di cui al sesto comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale nell'ordine di priorità stabilito dal programma di attuazione del piano urbanistico comunale. Annualmente l'amministrazione comunale deve rendere conto dell'impiego dei relativi mezzi al consiglio comunale ».

Art. 2.

Il pagamento della quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione avviene con le stesse modalità stabilite per il pagamento della quota commisurata all'incidenza delle spese per l'urbanizzazione.

Art. 3.

I programmi di utilizzo per le zone di espansione approvati ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, rimangono in vigore fino alla loro sostituzione entro il termine perentorio del 30 giugno 1980, con i programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 11 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 4.

Il contributo di concessione è dovuto anche per le costruzioni accessorie. Esse sono costruzioni di minore grandezza e altezza destinate a scopi secondari con carattere di dipendenza dall'edificio residenziale quali autorimesse e ripostigli.

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recepito con l'art. 12 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, le istanze di concessione si intendono regolarmente presentate, qualora i proprietari di aree nelle zone di espansione abbiano presentato al comune regolare piano di attuazione prima della presentazione delle istanze di concessione ed il piano sia di seguito stato approvato dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Art. 6.

Per i lotti riservati all'edilizia residenziale privata nell'ambito di zone di espansione è considerato avente titolo per richiedere la concessione di costruzione il proprietario al quale in base alla proposta di costituzione della comunione e/o della divisione materiale di cui all'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene assegnato il relativo lotto.

Art. 7.

L'acquirente di un'abitazione popolare od economica sita nel comune della residenza anagrafica o del posto di lavoro stabile ha diritto al rimborso della quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione di 400 metri cubi sopra terra, qualora sia in possesso dei requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 8.

All'art. 4, n. 1, del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6, vengono aggiunte le lettere *c*) e *d*) del seguente tenore:

« *c*) per il volume residenziale eccedente i 400 metri cubi sopra terra dell'abitazione popolare od economica, cui si applica l'esenzione di cui alla lettera *d*) dell'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1;

d) per il volume sotterraneo eccedente il quarto della cubatura sopra terra e per le autorimesse comprese nel fabbricato principale ».

All'art. 4, n. 2, del sopra specificato regolamento di esecuzione viene aggiunta la seguente lettera *d*): « per le costruzioni accessorie ».

Art. 9.

I soggetti ai quali prima del 21 giugno 1978, data dell'entrata in vigore della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, sono state assegnate aree riservate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di cui sopra, possono realizzare la cubatura ammissibile sulla area assegnata osservando i limiti di cui all'art. 49 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 10.

In relazione all'art. 26-*bis* della legge di riforma dell'edilizia abitativa le aree riservate all'edilizia abitativa agevolata non possono essere cedute ai proprietari espropriati i quali nel quinquennio precedente la domanda di assegnazione dispongono nel comune di un'area edificabile sufficiente per la realizzazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia.

Art. 11.

Non sono considerati insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le attività terziarie riferite al fabbisogno locale.

Art. 12.

Per gli insediamenti produttivi è ammessa una abitazione per il servizio di custodia; essa deve avere le caratteristiche di cui all'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

La necessità dell'abitazione di servizio deve essere accertata dall'ufficio urbanistica provinciale in base alle esigenze oggettive di continuità di presenza per la custodia dell'impianto.

Art. 13.

Per gli interventi di risanamento ai sensi dell'art. 8, lettera *c*), della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono le misure di cui all'art. 2, secondo comma, lettera *b*), ed i lavori di cui all'art. 5 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, e successive modifiche.

Art. 14.

In virtù del combinato disposto dall'art. 2, lettera *a*), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, l'istituto per l'edilizia abitativa agevolata può acquistare costruzioni anche fuori delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata a prezzi, non superiori a quelli calcolati in base al regolamento di esecuzione di cui all'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, per l'edilizia convenzionata.

Art. 15.

Decorso il termine di sessanta giorni di cui all'art. 24, settimo comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale, il sindaco non può emettere una determinazione sulla istanza di concessione di costruzione che precluda l'esercizio del diritto di presentare istanze all'amministrazione provinciale di cui all'art. 4 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1.

Il sindaco deve trasmettere all'amministrazione provinciale la documentazione, presentata dal richiedente la concessione di costruzione al comune, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 16.

In base al combinato disposto dall'art. 12 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, e successive modifiche, e dell'articolo 14 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, in caso di espropriazione diretta di aree a favore degli assegnatari il presidente del C.E.R. può determinare la concessione del contributo a fondo perduto ed effettuarne il deposito rispettivamente il pagamento qualora gli assegnatari dimostrino entro trenta giorni dall'ordine di deposito o di pagamento di avere effettuato il deposito o il pagamento dell'importo a proprio carico.

Art. 17.

Nelle zone riservate ad insediamenti produttivi di cui all'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, l'assegnazione a favore di imprese artigianali è ammessa se l'area coperta dell'impianto aziendale ha un'estensione di almeno 150 mq, fatta eccezione per le aziende che rechino disturbo.

Art. 18.

Non sono considerati varianti essenziali ai sensi del terzo comma dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le varianti che non aumentano la cubatura, la superficie utile e non comportano un cambiamento della destinazione d'uso del progetto originario, nonché gli spostamenti del corpo di fabbrica entro il lotto osservando le distanze dai confini del lotto.

Art. 19.

In caso di interventi di risanamento ai sensi dell'art. 8, lettera *c*), della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, che comportino aumento della superficie utile di calpestio e mutamento di destinazione d'uso il contributo di concessione è dovuto per la cubatura riguardante la superficie utile di calpestio che supera quella preesistente, salvo il recupero a scopo abitativo di vani esistenti nella stessa casa di abitazione.

(143)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1978, n. **32-143**/Legisl.

Modificazione agli articoli 46 e 47 del regolamento speciale per il servizio di salute mentale istituito dalla provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 21 *novembre* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 46 e 47 del « Regolamento speciale per il servizio di salute mentale istituito dalla provincia autonoma di Trento », emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1977, n. 6-93/Legisl., registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1977, registro n. 21, foglio n. 82;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9254 del 6 ottobre 1978,

Decreta:

di modificare nei modi seguenti il secondo comma, lettera *a*), dell'art. 46 del regolamento speciale per il servizio di salute mentale istituito dalla provincia autonoma di Trento, come pure l'art. 47 del regolamento medesimo, aggiungendo dopo il secondo comma di detto ultimo articolo l'ulteriore comma 2-*bis*:

Art. 46. — (*Omissis*).

Ad esso compete:

a) provvedere all'acquisto di tutti i generi occorrenti al servizio di salute mentale secondo le modalità impartite dalla ragioneria provinciale e tenuto conto, nei casi indicati al successivo art. 47, delle proposte dell'incaricato dei servizi tecnici di cui al medesimo articolo;

(*Omissis*).

Art. 47. — (*Omissis*).

(comma 2-*bis*).

Formula inoltre all'incaricato dei servizi economali proposte per l'acquisto dei materiali tecnici per i lavori di manutenzione dei mobili, degli immobili, delle attrezzature ed impianti, verificandone i requisiti tecnici e la congruità del valore commerciale.

(*Omissis*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 18 ottobre 1978

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1978
Registro n. 59, *foglio n.* 1

(9811)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1978, n. **67.**

Provvedimenti in favore delle comunità montane « Amiternina » e « Campo Imperatore - Piana di Navelli » per spese inerenti al personale e alla gestione dell'ufficio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 20 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle comunità montane « Amiternina » e « Campo Imperatore - Piana di Navelli », le quali hanno assorbito il personale delle disciolte aziende speciali consorziali ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, è attribuito un contributo straordinario, rispettivamente, di L. 100.000.000 e L. 300.000.000, a copertura delle passività derivanti dalla gestione delle aziende speciali consorziali « Alto Aterno » e « Campo Imperatore - Piana di Navelli ».

Art. 2.

Le comunità montane « Amiternina » e « Campo Imperatore - Piana di Navelli » istituiranno, con proprio regolamento, ruoli ad esaurimento nei quali dovrà essere collocato il personale di cui all'art. 1.

Allo stesso personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico acquisito alla data del 31 dicembre 1976.

Art. 3.

Il personale iscritto nei ruoli di cui all'art. 2 può essere comandato a prestare servizio presso la regione Abruzzo, previa determinazione, da parte del consiglio regionale, del numero e delle qualifiche dei dipendenti di cui si ritiene necessario il comando.

I comandi sono disposti dalle due comunità montane interessate, previa intesa con la giunta regionale.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1978, si provvede imputando la relativa spesa al cap. 1928 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 novembre 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1978, n. **68.**

Proroga e modifiche delle leggi regionali n. 37 del 22 agosto 1974, n. 36 del 24 agosto 1973 e n. 42 del 17 settembre 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 20 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale n. 37 del 22 agosto 1974 è prorogata fino al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 36 del 24 agosto 1973 e l'art. 1 della legge regionale n. 42 del 17 settembre 1974 sono modificati come segue:

« Il contributo per il pagamento degli interessi per i crediti di esercizio, accordati secondo il precedente comma, è a carico della Regione per una quota di tasso pari ai due terzi (2/3) del tasso annuo stabilito nelle convenzioni con gli istituti di credito. La restante quota di tasso pari ad un terzo (1/3) del tasso globale annuo resta a carico degli artigiani beneficiari dei crediti di esercizio concessi dagli istituti di credito convenzionati e garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia.

Le convenzioni che regolano la concessione di crediti di cui alle leggi richiamate al primo comma del presente articolo devono essere realizzate fra istituti di credito, cooperative artigiane di garanzia e regione Abruzzo ».

Art. 3.

I crediti accordati agli artigiani soci delle cooperative artigiane di garanzia per godere del contributo regionale agli interessi non devono superare il limite massimo di lire 4 milioni.

Tale limite è elevabile per le aziende artigiane con dipendenti, per un importo di lire 500.000 per ogni dipendente.

Art. 4.

La Regione costituisce presso ciascuna banca convenzionata un fondo per le quote di interesse a carico della Regione stessa. Tale fondo viene stabilito per ogni singola banca in relazione al volume delle operazioni effettuate allo stesso titolo, nel precedente esercizio finanziario e viene reintegrato semestralmente in conseguenza dei rendiconti trasmessi dai singoli istituti di credito per gli importi degli interessi a carico della Regione.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1978 in complessive L. 3.380.000.000 (tremiliarditrecentottantamilioni) così distinte:

L. 2.200.000.000 per interventi in materia di credito di esercizio accordato attraverso le cooperative artigiane di garanzia e di cui alle leggi regionali n. 36 del 24 agosto 1973 e n. 42 del 17 settembre 1974;

L. 400.000.000 per contributi in conto capitale ad aziende artigiane singole di cui alla legge regionale n. 37 del 22 agosto 1974 (titolo I);

L. 400.000.000 per contributi in conto capitale ad aziende artigiane associate di cui alla legge regionale n. 37 del 22 agosto 1974 (titolo II);

L. 380.000.000 per interventi per la costituzione di aree attrezzate di cui alla legge regionale n. 37 del 22 agosto 1974 (titolo IV);

si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

La partita n. 9 dell'elenco n. 5 allegato al predetto bilancio 1978 è ridotta di L. 3.180.000.000 e la partita n. 3 è ridotta di L. 200.000.000.

Le occorrenti variazioni al bilancio 1978 sono apportate a norma dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 6.

Per gli esercizi 1979 e 1980 nuove leggi in materia, proroghe e modifiche di quelle in vigore e leggi di bilancio determinano gli oneri relativi ai rispettivi anni nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale 1978-80 e di eventuali altre disponibilità.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 novembre 1978

RICCIUTI

(9838)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790350)